



## Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione

### Indice

#### Corte europea dei diritti dell'uomo

1. C.E.D.U., sez. I, 28 ottobre 2021, sull'eccessivo formalismo dei criteri di redazione dei ricorsi in Cassazione.

#### Corte costituzionale

2. Corte cost., 28 ottobre 2021, n. 202, dichiara incostituzionale la legge della Regione Lombardia in materia di recupero di patrimonio edilizio esistente.

#### Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

3. Cons. Stato, Ad. pl., 9 novembre 2021, n. 17 e 18, sulla proroga automatica delle concessioni demaniali marittime;
4. Cons. Stato, sez. IV, 5 novembre 2021, n. 7384, inapplicabile l'istituto del silenzio assenso ai procedimenti che autorizzano impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;
5. Cons. Stato, sez. IV, 4 novembre 2021, n. 7373, sulla decadenza di un titolo edilizio e sulla necessità di una dichiarazione espressa del comune, ricognitiva di effetti *ex tunc*;
6. T.a.r. per il Lazio, sez. III, 27 ottobre 2021, n. 10995, sull'esclusione di un'impresa concorrente in ATI la cui offerta sia stata sottoscritta digitalmente dalla sola impresa mandataria.

#### Consiglio di Stato – Pareri

7. [Cons. Stato, sez. I, 2 novembre 2021, n. 1693](#), *ratio* e natura dei provvedimenti antimafia e distinzione fra comunicazione ed informazione;
8. [Cons. Stato, sez. I, 29 ottobre 2021, n. 1685](#), sul riconoscimento della personalità giuridica di ente di culto alla *Sikh Gurdwara Parbandhak Committee Italy*;

### Normativa ed altre novità di interesse

9. [Legge 9 novembre 2021, n. 156](#) – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (in G.U. n. 267 del 9 novembre 2021; in vigore dal 10 novembre 2021);
10. [Legge 8 novembre 2021, n. 155](#) – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile (in G.U. n. 266 del 8 novembre 2021; in vigore dal 9 novembre 2021);
11. [Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152](#) – Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (in G.U. n. 265 del 6 novembre 2021; in vigore dal 7 novembre 2021).

### Corte europea dei diritti dell’uomo

(1)

La Corte europea dei diritti dell’uomo si pronuncia sull’eccessivo formalismo dei criteri di redazione dei ricorsi in Cassazione.

[Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione I, sentenza 28 ottobre 2021, \*Succi e altri c. Italia\*](#)

La Corte ha sanzionato l'Italia, ritenendo che i criteri di redazione dei ricorsi in Cassazione attribuiscano un peso sproporzionato alla forma a scapito della sostanza.

I giudici di Strasburgo hanno ribadito che il diritto di accesso a un tribunale, garantito dall'art. 6 comma 1 Cedu, deve essere concreto ed effettivo e non teorico e illusorio. Per questa ragione, le norme che limitano l'accesso a un tribunale e le procedure che disciplinano l'esercizio del potere di impugnazione devono essere chiare e prevedibili agli occhi del ricorrente, nonché proporzionate dal punto di vista delle conseguenze che derivano dalle violazioni di norme processuali.

Nel caso di specie, la Corte europea ha ritenuto eccessivamente formalistici i criteri di redazione del ricorso in cassazione. Di conseguenza, stante la lesione del giusto equilibrio tra il rispetto degli obblighi formali e il diritto di accesso al giudice, ha riconosciuto una violazione dell'art. 6 comma 1 Cedu.

## **Corte costituzionale**

**(2)**

**La Corte costituzionale, su sollecitazione del T.a.r. per la Lombardia, si pronuncia sulla legge n. 12 del 2005 della regione Lombardia in materia di recupero di patrimonio edilizio esistente.**

**[Corte costituzionale, sentenza 28 ottobre 2021, n. 202, Pres. Coraggio – Rel. Petitti](#)**

La Corte costituzionale ha evidenziato che quella attinente alla pianificazione urbanistica rappresenta una funzione che non può essere oltre misura compressa dal legislatore regionale, perché «il potere dei comuni di autodeterminarsi in ordine all'assetto e alla utilizzazione del proprio

territorio non costituisce elargizione che le regioni, attributarie di competenza in materia urbanistica siano libere di compiere» (sentenza n. 378 del 2000) e la suddetta competenza regionale «non può mai essere esercitata in modo che ne risulti vanificata l'autonomia dei comuni» (sentenza n. 83 del 1997).

Al tempo stesso, la Corte ha sempre ribadito che l'autonomia comunale «non implica una riserva intangibile di funzioni, né esclude che il legislatore competente possa modulare gli spazi dell'autonomia municipale a fronte di esigenze generali che giustifichino ragionevolmente la limitazione di funzioni già assegnate agli enti locali (sentenza n. 160 del 2016). Più specificamente, la Corte ha escluso che «il “sistema della pianificazione” assurga a principio così assoluto e stringente da impedire alla legge regionale – che è fonte normativa primaria sovraordinata rispetto agli strumenti urbanistici locali – di prevedere interventi in deroga a tali strumenti» (sentenza n. 245 del 2018 e, analogamente, sentenza n. 46 del 2014).

In questi termini, l'art. 40-*bis* della legge regione Lombardia n. 12 del 2005, introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge regione Lombardia n. 18 del 2019, si pone in violazione del combinato disposto dell'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., relativamente alla competenza esclusiva statale sulle funzioni fondamentali dei Comuni, e degli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost., in riferimento al principio di sussidiarietà verticale.

Per questi motivi la Corte costituzionale ha dichiarato

1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 40-*bis* della legge della regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge della regione Lombardia 26 novembre 2019, n. 18, recante «Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali», nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge della regione Lombardia 24 giugno 2021, n. 11, recante «Disposizioni relative al

patrimonio edilizio dismesso con criticità. Modifiche all'art. 40-*bis* della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)»;

2) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale del comma 11-*quinquies* dell'art. 40-*bis* della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m), della legge reg. Lombardia n. 11 del 2021.

**La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.**

## **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali**

**Le massime sotto riportate comprendono anche quelle pubblicate nella Sezione in evidenza del sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), a cura del consigliere Giulia Ferrari.**

**(3)**

**L'Adunanza plenaria si pronuncia sulla proroga automatica delle concessioni demaniali marittime.**

**[Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 novembre 2021, n. 18 – Pres. Patroni Griffi, Est. Giovagnoli](#)**

**[Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 novembre 2021, n. 17 - Pres. Patroni Griffi, Est. Molinaro](#)**

Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'art. 182, comma 2, d.l. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.

Ancorché siano intervenuti atti di proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiano comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo agli attuali concessionari; non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l'effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legiferato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata; la non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi *tamquam non esset*, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l'esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all'incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto.

Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere, nonché di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel

frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E.

**Le sentenze saranno oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.**

(4)

**La sezione IV esclude dall'ambito di applicabilità del silenzio assenso i provvedimenti che autorizzano impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile.**

**[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 5 novembre 2021, n. 7384 – Pres. Poli, Est. Verrico](#)**

I provvedimenti che concernono la realizzazione di impianti da energie rinnovabili ex art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003 sono attratti alla disciplina di cui all'art. 20, comma 4, l. n. 241 del 1990, con la conseguenza che, ai fini dell'autorizzazione, è sempre richiesta l'adozione di un provvedimento espresso, non potendo trovare applicazione l'istituto del silenzio assenso. In particolare, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, come modificato dalle leggi n. 15 e n. 80 dell'anno 2005, l'istituto del silenzio assenso, previsto genericamente dal comma 1 del medesimo articolo per i "procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi", risulta non applicabile "agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio

dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti”

Queste conclusioni sono coerente con la giurisprudenza del Consiglio di Stato in merito alla necessità che nella presente materia vengano adottati provvedimenti espressi.

Sul punto, si rinvia a quanto affermato dalla IV sezione nella sentenza n. 499 del 25 gennaio 2018, secondo cui:

a) l’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 stabiliva, nella versione vigente all’epoca, l’esplicita esclusione della formazione del silenzio assenso in materia ambientale;

b) il contrasto tra la previsione normativa del silenzio assenso ed i principi comunitari, che impongono l’esplicitazione delle ragioni della compatibilità ambientale del progetto (cfr. artt.14, comma 4, 14-bis, comma 4, 17-bis, comma 4, legge n. 241 del 1990 e direttiva 92/11/CE), costituisce acquisizione ormai costante della giurisprudenza nazionale (cfr. *ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2015, n. 4712).

(5)

**La sezione IV si pronuncia sulla decadenza di un titolo edilizio e sulla necessità di una dichiarazione espressa del comune, ricognitiva di effetti *ex tunc*.**

**[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 4 novembre 2021, n. 7373 – Pres. Poli, Est. Verrico](#)**



La decadenza di un titolo edilizio deve essere espressamente dichiarata dal comune, sia pure con un provvedimento ricognitivo di effetti prodotti *ex tunc*, all'esito di specifici accertamenti istruttori: il che rende inammissibile la domanda – proposta direttamente al giudice amministrativo - di condanna dell'ente all'emanazione di tale provvedimento di decadenza ovvero di accertamento della violazione dell'obbligo di provvedere obbligatoriamente in tal senso.

Ha precisato la sezione che la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4648 del 2021; id., sez. IV, n. 2078 del 2020; id., sez. II, n. 2206 del 2020) ha evidenziato che la necessità dell'adozione di un formale provvedimento in relazione all'esercizio del potere attribuito dall'art. 15 t.u. edilizia. Pertanto, in conformità coi principi generali di trasparenza e certezza giuridica ex artt. 1 e 2, l. n. 241 del 1990, è sempre richiesto che l'amministrazione si pronunci con provvedimenti espressi, sia pure con valenza ricognitiva di effetti discendenti direttamente dalla legge. Ciò, *a fortiori*, deve essere affermato in ragione della natura eccezionale della disposizione derogatoria dell'art. 6 l.r. Campania n. 21 del 2003, con cui il legislatore regionale si è limitato ad autorizzare esclusivamente il mutamento di destinazione da residenziale in altro.

Peraltro, la sezione ha ritenuto nella specie non sussistenti i presupposti perché il giudice amministrativo esamini una domanda di accertamento e di sostanziale condanna in controversia avente ad oggetto interessi legittimi. Invero, affinché si possa accertare la fondatezza della pretesa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 30, comma 1, 31, comma 3, e 34, comma 1, lett. c) e comma 2, c.p.a., occorre non solo che l'esercizio della funzione pubblica sia interamente vincolato, ma che non siano necessari adempimenti istruttori, evenienza questa che non si verifica in relazione all'esercizio dei poteri di cui all'art. 15 t.u. edilizia che impone sempre rigorosi e talora complessi accertamenti in fatto, sia per la verifica della intervenuta decadenza, sia per la concessione del beneficio della proroga del termine di esecuzione dei lavori (che implica, in aggiunta ai riscontri istruttori, valutazioni discrezionali di natura tecnico amministrativa sulle ragioni della proroga).

(6)

**Il T.a.r. si pronuncia sull'esclusione di un'impresa concorrente in ATI la cui offerta sia stata sottoscritta digitalmente dalla sola impresa mandataria.**

**[T.a.r. per il Lazio, sezione III, sentenza 27 ottobre 2021, n. 10995, Pres. Daniele, Est. Graziano](#)**

È legittima l'esclusione di un'impresa concorrente in ATI la cui offerta sia stata sottoscritta digitalmente dalla sola impresa mandataria e non anche dalla mandante qualora l'ATI non sia già costituita ma costituenda.

Ha chiarito la sezione che anche in ambiti diversi da quello delle gare telematiche, la firma dell'offerta è indefettibile elemento idoneo a rendere attribuibile la proposta contrattuale all'offerente. La sottoscrizione è, infatti, essenziale nelle gare pubbliche sia per verificare la necessaria coincidenza tra il soggetto apparentemente autore dell'atto e colui che lo ha sottoscritto, sia perché quest'ultimo attraverso la firma fa proprio il contenuto del documento (e quindi fa propria anche la dichiarazione che il documento rappresenta)" concludendosi che "sia per la domanda di partecipazione ad una procedura che per l'offerta, il primo elemento necessario è l'identificazione del candidato (nella prima) o dell'offerente (nella seconda), ossia - come detto - del soggetto giuridico cui l'atto deve essere giuridicamente imputato" (Tar per il Lazio, sez. III-bis, 3 dicembre 2019, n. 13812).

Ha aggiunto la sezione che il limite all'esercizio del potere - dovere del soccorso istruttorio va individuato nelle stesse carenze, incompletezze o irregolarità dell'offerta (salvo l'errore agevolmente riconoscibile) le quali non possono essere sanate mediante il soccorso istruttorio: ed invero, ai sensi dell'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, le carenze formali possono essere

sanate attraverso la procedura del c.d. soccorso istruttorio, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica (Tar per il Lazio, sez. III, 22 giugno 2021, n. 7416; sez. I, 4 novembre 2020, n. 11369).

## Consiglio di Stato – Pareri

(7)

**Ratio e natura dei provvedimenti antimafia e distinzione fra comunicazione ed informazione.**

[Consiglio di Stato, sezione I, 2 novembre 2021, n. 1693 – Pres. Torsello, Est. Neri](#)

La legislazione antimafia persegue l'obiettivo di prevenire le infiltrazioni mafiose nell'economia legale pubblica e privata, ovvero nei rapporti dei privati con le pubbliche amministrazioni e nei rapporti tra i privati, con la finalità di tutelare la sicurezza pubblica e contrastare la criminalità organizzata di stampo mafioso. In altri termini, in una prospettiva anticipatoria della difesa della legalità, l'autorità amministrativa ha come obiettivo l'eliminazione dal circuito dell'economia legale dei soggetti economici infiltrati dalle associazioni mafiose che, in quanto tali, esercitano la libertà di iniziativa economica privata assicurata dall'articolo 41 Cost. in contrasto con l'utilità sociale, in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. La Corte costituzionale ha affermato che quello che si chiede alle autorità amministrative non è di colpire pratiche e comportamenti direttamente lesivi degli interessi e dei valori costituzionali, compito naturale dell'autorità giudiziaria, bensì di prevenire tali evenienze, con un costante monitoraggio del fenomeno, la conoscenza delle sue specifiche manifestazioni, l'individuazione e la valutazione dei relativi sintomi, la rapidità di intervento.

Il sistema della documentazione antimafia, previsto dal c.d. Codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011), si fonda sulla distinzione tra le comunicazioni antimafia e le informazioni antimafia (art. 84 del d.lgs. n. 159 del 2011), che costituiscono le fondamentali misure di prevenzione amministrative. Le informazioni antimafia si caratterizzano per uno spiccato momento di autonomia valutativa da parte del Prefetto, nel soppesare il rischio di permeabilità mafiosa dell'impresa, di contenuto discrezionale, poiché ben possono prescindere dagli esiti delle indagini preliminari o dello stesso giudizio penale, che comunque l'Ufficio territoriale del Governo ha il dovere di esaminare in presenza dei cc.dd. delitti spia (art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011), non vincolanti per l'apprezzamento che, a fini preventivi, la Prefettura è chiamata a compiere in ordine al rischio di condizionamento mafioso. La comunicazione antimafia consiste, invece, nell'attestazione della sussistenza, o meno, di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 (art. 84, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011) e, cioè, l'applicazione, con provvedimento definitivo, di una delle misure di prevenzione personali previste dal libro I, titolo I, capo I, del d.lgs. n. 159 del 2011 e statuite dall'Autorità giudiziaria, ovvero condanne penali con sentenza definitiva o confermata in appello per taluno dei delitti consumati o tentati elencati all'art. 51, comma 3-bis c.p.p. che sia di competenza della direzione distrettuale antimafia. Per "definitivo", ai sensi dell'art. 84, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, nel sistema del codice antimafia, alla luce di una interpretazione sistematica delle disposizioni in materia, si deve intendere il provvedimento non impugnato o non più impugnabile, che ha acquisito, quindi, la stabilità connessa o, comunque, equivalente al giudicato. La comunicazione antimafia descrive, quindi, il cristallizzarsi di una situazione di permeabilità mafiosa contenuta in un provvedimento giurisdizionale ormai definitivo, con il quale il Tribunale ha applicato una misura di prevenzione personale prevista dal Codice antimafia, ed ha un contenuto vincolato, di tipo accertativo, che attesta l'esistenza, o meno, di tale situazione tipizzata nel provvedimento di prevenzione. Il legislatore ha espressamente previsto che le comunicazioni antimafia hanno efficacia interdittiva rispetto a tutte le iscrizioni e ai provvedimenti autorizzatori, concessori o abilitativi per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati, nonché a tutte le attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività (c.d. s.c.i.a.) e a silenzio assenso (art. 89, comma 2, lett. a) e b), del d.lgs. n. 159 del 2011) e comportano, altresì, il divieto di

concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera (art. 84, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 159 del 2011).

(8)

La I sezione si pronuncia sul riconoscimento della personalità giuridica di ente di culto alla *Sikh Gurdwara Parbandhak Committee Italy*.

[Consiglio di Stato, sezione I, 29 ottobre 2021, n. 1685 – Pres. Torsello, Est. Tucciarelli](#)

La I sezione ha chiarito che va riconosciuta personalità giuridica all'associazione denominata "*Sikh Gurdwara Parbandhak Committee Italy*", quale ente di culto diverso da quello cattolico, ai sensi degli artt. 2, l. n. 1159 del 1929 e 10, r.d. n. 289 del 1930.

La Sezione ha ricordato di essersi già espressa negativamente sulla istanza di riconoscimento di personalità giuridica, condividendo le perplessità dell'amministrazione che, in aggiunta alla esiguità dei mezzi economici e finanziari e all'ambiguità relativa alla sede dell'ente, si appuntavano su alcuni aspetti propri della religione *Sikh* che confliggono in maniera evidente con principi fondamentali del nostro ordinamento pubblico interno, quali l'uso (*rectius* il 'porto') del *kirpan* (pugnale rituale ricurvo) e il divieto di divorzio per le sole donne.

Ha chiarito il parere che l'ente istante, espressione di una diversa componente del Sikhismo presente in Italia, ha opportunamente preso in considerazione quei rilievi e, a seguito di ripetute interlocuzioni con l'Amministrazione e grazie al coinvolgimento del Banco Nazionale di prova, quale autorità tecnica nazionale competente in materia di armi, ha predisposto un prototipo di pugnale rituale *kirpan* che ha sottoposto alle valutazioni della anzidetta autorità. Il Banco Nazionale di Prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali ha infine attestato che il

prototipo, in ragione delle sue caratteristiche tecniche e delle sue dimensioni, "non è idoneo a recare offesa alla persona" e, pertanto, non è da considerarsi tra le armi proprie di cui è vietato il porto, rappresentando nello specifico un mero simulacro. La certificazione del Banco Nazionale di prova è espressamente citata dall'art. 7, lettera a, numero 4), dello statuto.

Per quanto concerne il divieto di divorzio per le sole donne, il Ministero conferma che non solo l'ultimo statuto ma anche il precedente del 27 giugno 2017 esplicitano il principio di uguaglianza; similmente, la relazione sui principi religiosi prodotta dall'ente si diffonde sulle pari opportunità per le donne. I principi religiosi sopra enunciati sono ribaditi con maggiore evidenza dall'ente richiedente che, a seguito di un percorso di confronto e di dialogo con il Ministero dell'interno, ha novellato, come ricordato, lo statuto con atto pubblico in data 15 maggio 2020. L'associazione ha assunto la seguente denominazione: "*Sikh Gurdwara Parbandhak Committee Italy (Sikh Gurdwara Parbandhak Comitato Italia)*".

## **Normativa ed altre novità di interesse**

**(9)**

**[Legge 9 novembre 2021, n. 156](#)** – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (in G.U. n. 267 del 9 novembre 2021; in vigore dal 10 novembre 2021).

**(10)**

[Legge 8 novembre 2021, n. 155](#) – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile (in G.U. n. 266 del 8 novembre 2021; in vigore dal 9 novembre 2021).

(11)

[Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152](#) – Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (in G.U. n. 265 del 6 novembre 2021; in vigore dal 7 novembre 2021).